



La riforma della legge sul diritto d'autore della Repubblica Popolare Cinese

Il 1° giugno u.s. è entrata in vigore una versione emendata della Legge sul diritto d'autore (di seguito, la "Legge"). Tale Legge, nel corso degli ultimi dieci anni, è già stata complessivamente oggetto di tre importanti revisioni volte a renderla compatibile con le esigenze dell'economia moderna e della cd. nuova era digitale.

L'ultima revisione si incentra, tra l'altro, (i) sull'aggiornamento della definizione di opera tutelata dal diritto d'autore, (ii) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, (iii) sull'equo utilizzo e sul (iv) rafforzamento della tutela dei predetti diritti. In questo articolo, ci incentreremo sui predetti punti (i) e (iv) che, a parere dello scrivente, costituiscono gli aspetti più importanti della revisione normativa.

In generale, lo spirito della riforma è nel senso di adeguare ed adattare la protezione dei diritti d'autore ai progressi tecnologici, e alle innovative modalità di creazione e distribuzione delle opere creative. In questo senso, un punto fondamentale è dato dalla ridefinizione del concetto di opera protetta dal diritto d'autore contenuta nell'art. 3 della Legge, per tale intendendosi le "opere creative con carattere di originalità nell'ambito della letteratura, dell'arte, della scienza espresse in una forma determinata" e che, a titolo solamente esemplificativo, ricomprendono adesso le "opere audiovisive" in luogo delle più specifiche "opere cinematografiche e assimilabili" contenute nella precedente versione. Ciò consentirà di facilitare la protezione di contenuti multimediali quali gli eventi sportivi in diretta streaming, i cd. e-sports, e altri contenuti innovativi.

Per quanto concerne gli specifici diritti di sfruttamento economico che seguono la protezione dell'opera creativa, un'importante innovazione è rappresentata dall'ampliamento del concetto di *diritto di riproduzione*, che adesso ricomprende espressamente anche il diritto di "digitalizzazione" oltre a quelli, già precedentemente specificati, della registrazione, della copia e della stampa.

In merito al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore, si evidenziano molteplici innovazioni, brevemente riportate di seguito.

Danni punitivi per gravi violazioni dolose

L'articolo 54 della Legge, come riformata, stabilisce che in caso di violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi il responsabile della violazione dovrà corrispondere un risarcimento nella misura del danno emergente subito dal titolare dei diritti o dai profitti illeciti ottenuti dal

trasgressore. Inoltre, per violazioni che abbiano carattere grave e siano di natura dolosa, il trasgressore potrà condannato a versare, a titolo di danni punitivi, una somma fino a 5 volte l'importo del risarcimento come sopra calcolabile, in favore del titolare. Tale previsione è estremamente importante in quanto costituisce la prima applicazione, nell'ambito della tutela dei diritti d'autore, dei danni punitivi.

Aumento della misura massima dei danni liquidabili in misura equitativa

Lo stesso articolo 54 della Legge prevede inoltre un'altra importante disposizione, che aumenta la misura massima dei danni liquidabili equitativamente dal Tribunale nell'eventualità in cui la misura dei danni subiti dal titolare dei diritti, o i profitti illeciti ottenuti dal trasgressore, siano difficilmente comprovabili. In tali casi, il Tribunale potrà discrezionalmente liquidare i danni legati alla violazione del diritto d'autore in misura equitativa, in una misura compresa tra 500.000 RMB (circa 65.200 EUR) e 5.000.000 RMB (circa 652.000 EUR).

Nuovi poteri istruttori per la quantificazione dei danni

L'art. 54 della Legge è importante anche per l'attribuzione, in favore dei Tribunali, di maggiori poteri istruttori ai fini della quantificazione dei danni subiti dal titolare, nella misura dei profitti illeciti ottenuti dal trasgressore. Difatti, i Tribunali hanno adesso facoltà di ordinare l'esibizione in giudizio di registri e libri contabili del trasgressore. Nel caso di rifiuto di esibizione o nel caso di produzione di documenti falsi, il Tribunale avrà altresì facoltà di liquidare l'importo del risarcimento nella misura richiesta dal titolare dei diritti d'autore e in base agli elementi di prova da questi forniti.

La riforma della legge sul diritto d'autore è la risposta del governo cinese alle esigenze della nuova era digitale e del crescente numero di contenziosi in materia, specie con riguardo al fenomeno della pirateria digitale. In definitiva, si ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa e il rafforzamento delle misure di protezione potranno migliorare il livello e l'efficacia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel Paese.

.....

Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail c.dandrea.contr@ice.it oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.